

PROGETTO DI LEGGE

“Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione”

Di iniziativa dei consiglieri

Maurizio Martina

Luca Gaffuri

Franco Mirabelli

Alessandro Alfieri

Agostino Alloni

Mario Barboni

Carlo Borghetti

Enrico Brambilla

Arianna Cavicchioli

Giuseppe Civati

Angelo Costanzo

Gianbattista Ferrari

Gian Antonio Girelli

Giovanni Pavesi

Filippo Penati

Fabio Pizzul

Francesco Prina

Fabrizio Santantonio

Carlo Spreafico

Stefano Tosi

Sara Valmaggi

Giuseppe Villani

RELAZIONE

LE NORME CHE REGOLANO LE ELEZIONI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

La legge elettorale per il rinnovo dei consigli regionali, in base all'art. 122 della Costituzione, è di competenza del Consiglio regionale stesso pur nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, così come ulteriori casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, in aggiunta a quelli già previsti dalla legge n. 154 del 1981.

La legge costituzionale che ha modificato l'art. 122 della Costituzione (legge costituzionale n.1 del 1999), stabilisce anche che, fino alla data di entrata in vigore dei *nuovi statuti regionali* e delle nuove leggi elettorali, l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del consiglio regionale si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria attualmente vigenti e quelle della disposizione transitoria della legge costituzionale n.1/99.

L'art. 123 della Costituzione stabilisce inoltre che lo statuto di ciascuna regione determina la forma di governo. La legge elettorale sarà conseguente alla forma di governo che ogni regione adotta. I principi fondamentali cui i Consigli regionali devono attenersi, nel loro legiferare in materia di legge elettorale regionale, sono contenuti nella Legge n. 165 del 2004.

LA COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI

Ad oggi non tutte le Regioni a statuto ordinario si sono dotate né di una loro legge elettorale e alcune né alcune tra loro hanno ancora adeguato i loro Statuti. Per quanto riguarda le Regioni che non hanno approvato il nuovo Statuto - cioè Basilicata, Molise e Veneto - il numero dei consiglieri che compongono il Consiglio regionale è rispettivamente di 30 e di 60 consiglieri, come previsto dall'art. 2 della legge n. 108 del 1968. Nella prima tornata statutaria da parte delle Regioni si era avuto un consistente adeguamento al rialzo del numero dei Consiglieri: la Toscana si era assegnata 65 Consiglieri, anziché i 50 previsti dal calcolo della vecchia legge 108/68, l'Umbria ne prevedeva 36 invece dei 30, l'Emilia ne aveva deliberato 67 invece dei 60 previsti dalla 108/68. A seguito della discussione sui costi della politica, sull'efficienza degli organismi collettivi della rappresentanza, ecc., alcuni consigli regionali, sotto la spinta di specifiche visioni politiche hanno rivisto i loro statuti diminuendo sia i Componenti dei Consigli e le Giunte:

1. Con una modifica statutaria il Consiglio regionale Umbro passa da 36 a 30 + 1, e contestualmente porta ad 8 il numero dei componenti della Giunta;
2. La regione Emilia Romagna nel 2009 riduce dai previsti 67 a 50 i componenti del Consiglio regionale diminuendo ben oltre i 60 previsti dalla 108/68, anche l'Emilia riduce il numero degli assessori;
3. Nel 2010 anche la regione Toscana con una proposta di modifica statutaria portava i suoi componenti dai 65 previsti ai 53 + 2 con contestuale riduzione del numero degli assessori da 14 a 10.

Una ricognizione del numero dei componenti dei Consigli regionali come è indicato nella seguente tabella ci permette un rapido raffronto tra il numero dei consiglieri assegnati secondo le procedure della normativa statale, l'articolo 2 della legge elettorale statale per le regioni (la legge n. 108 del 1968 che attribuisce i seggi dei consigli regionali in base alla popolazione residente nelle singole regioni. Il calcolo dei Consiglieri non viene effettuato ad esempio un Consigliere ogni 100.000 abitanti, ma per scaglioni, ossia 80 per regioni con popolazione superiore a 6 milioni; 60 per regioni con popolazione superiore a 4 milioni, 50 per regioni con popolazione superiore a tre milioni, 40 per regioni con popolazione superiore ad 1 milione, 30 per le altre regioni. In questo modo si crea uno squilibrio nella rappresentanza difficilmente superabile, infatti in Lombardia si ha un Consigliere ogni 122 mila abitanti; in Piemonte si ha un Consigliere ogni 74 mila residenti, nel Marche uno ogni 39 mila abitanti, nel Molise uno ogni 10 mila abitanti. In questo contesto molto variegato sarebbe stato necessario fissare dei principi generali ai quali legare un numero minimo funzionale per un'assemblea legislativa, un numero massimo ed un rapporto mediano di rispondenza tra numero dei consiglieri e

popolazione rappresentata ed in questo quadro (senza ledere l'autonomia organizzativa delle regioni) fissare anche uno standard di costo della rappresentanza politica.

Consigli regionali: attribuzione dei seggi in base alla l.108/1968 e alle nuove previsioni statutarie			
Regione	N° Consiglieri ai consigli regionali ai sensi della legge 108/1968	N° Consiglieri previsti dallo Statuto	Differenze
Abruzzo	40	42	+2
Basilicata	30	Non è stato ancora adottato lo statuto	
Calabria	50	50	0
Campania	60	61	+1
Emilia Romagna	60	50 ¹	- 10
Lazio	60	71	+ 11
Liguria	40	51	+ 11
Lombardia	80	80	0
Marche	40	43	+3
Molise	30	Non è stato ancora adottato lo Statuto	0
Piemonte	60	60	0
Puglia	60	70	+10
Toscana	50	55 ²	+5
Umbria	30	31 ³	+1
Veneto	60	Non è stato ancora adottato lo statuto	

LE LEGGI ELETTORALI REGIONALI

Per quanto riguarda invece l'approvazione da parte dei Consigli regionali di una propria legge elettorale, la situazione è la seguente: hanno approvato una nuova legge l'Abruzzo, la Calabria, la Campania, il Lazio, le Marche, la Puglia, la Toscana, l'Umbria e la Basilicata. Sulla legge elettorale della Basilicata pende un giudizio di legittimità costituzionale pertanto la regione ha posticipato per la prossima legislatura l'entrata in vigore della nuova legge. Il Piemonte ha approvato una legge regionale che modifica esclusivamente il procedimento di presentazione delle liste. Le restanti Regioni voteranno applicando la legge elettorale ancora vigente per le regioni a statuto ordinario.

I RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme attualmente in vigore per l'elezione dei Consigli regionali che non hanno adottato una propria legge elettorale (**BASILICATA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA, LOMBARDIA, MOLISE; PIEMONTE** (salvo che per le norme che regolano la presentazione delle liste), **VENETO** sono:

Legge n. 108 del 1968 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale); Con questa normativa si prevede l'elezione dei Consiglieri regionali in circoscrizioni elettorali determinate su basi provinciali, con liste plurinominali, con preferenza, e riparto dei seggi con metodo proporzionale;

1. **Legge n. 43 del 1995** (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario); Con la legge n. 43/1995 si introduce il premio di maggioranza del 20% detto premio di governabilità o stabilità, con queste nuove norme:

¹ La prima versione dello statuto prevedeva 67 Consiglieri ma con la legge di modifica statutaria del 2009 il numero è stato portato a 50;

² Col una legge di riforma statutaria la Toscana nel 2010 riduce il numero di Consiglieri da 65 a 53 più i due candidati Presidenti;

³ Con una legge di riforma Statutaria l'Umbria nel 2009 riduce i Consiglieri da 36 a 30 più il Presidente;

- 1.1. Quattro quinti dei Consiglieri assegnati alla regione vengono eletti con il metodo proporzionale ai sensi della legge n.108/68;
 - 1.2. Un quinto dei consiglieri è eletto in una lista regionale plurinominale bloccata (senza voto di preferenza; collegata a gruppi di liste provinciali) con sistema maggioritario:
 - 1.2.1. la lista che prende più voti viene eletta in blocco se la coalizione a cui è collegata non ha già eletto nelle liste provinciali il 50% dei Consiglieri assegnati;
 - 1.2.2. se la coalizione di liste collegate alla lista regionale che ha ottenuto più voti ha già eletto il 50% o più dei consiglieri assegnati si proclamano eletti consiglieri il 50% dei componenti della lista regionale che ha ottenuto più voti e il restante 50% dei seggi della lista viene assegnato alle liste della minoranza sulla base dei migliori resti nelle circoscrizioni provinciali;
 - 1.2.3. se la coalizione di liste collegate alla lista regionale che ha ottenuto più voti una volta assegnati tutta la lista regionale non raggiunge il 60% dei seggi assegnati alla regione si proclamano eletti secondo il metodo dei migliori resti tanti consiglieri nelle liste provinciali collegate con la lista regionale più votata fino al raggiungimento del 60% degli eletti (con questo metodo per poter garantire alla maggioranza il 60% degli eletti la composizione del Consiglio diventa a geometria variabile. Se la lista regionale più votata è collegata ad una coalizione debole. Per ipotesi la coalizione di liste conquista il 30% dei seggi, la lista regionale vincente porta in dote il 20% dei seggi per arrivare al 60% le liste della coalizione, collegate con la lista regionale più votata che ha ottenuto almeno il 40% dei voti, hanno diritto ad un ulteriore premio del 10%; se invece la lista regionale più votata non raggiunge il 40% allora il premio della coalizione si ferma al 55%.
2. Art. 5 (disposizioni transitorie) della **Legge costituzionale n. 1 del 1999** (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni);
- 2.1. **Autonomia statutaria e potestà legislativa in materia elettorale delle regioni:** con la legge costituzionale n.1/99 si assegna l'autonomia statutaria alle regioni in materia di forma di governo e dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, (art. 3, che novella l'art. 123); assegna alle regioni la potestà legislativa in materia di sistema di elezione e della disciplina dell'ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente , dei componenti della Giunta regionale, dei Consiglieri regionali nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che fissa anche la durata degli organi elettivi;
 - 2.2. **Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale:** si individua come modalità ordinaria l'elezione diretta del Presidente della regione, salvo che lo Statuto della regione non disponga diversamente (art. 2, che novella l'art. 122). Con la norma transitoria (art 5) si istituisce la contestualità tra elezione del Presidente della Regione e Consiglio regionale, si definisce che i candidati alla Presidenza della Giunta sono i capilista delle liste regionali;
 - 2.3. **Il seggio di Consigliere regionale riservato al candidato Presidente che ha ottenuto voti immediatamente inferiori al candidato proclamato Presidente:** si assegna il seggio di Consigliere regionale al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, il seggio assegnato al candidato Presidente è sottratto all'ultimo seggio attribuibile ai partiti della coalizione che lo ha sostenuto;
 - 2.4. **Contestualità dell'elezione e scioglimento del Consiglio in caso di cessazione dalla carica del Presidente eletto per qualsiasi causa:** con l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente si rafforza la clausola di stabilità prevista nella legge 43 del 95 che imponeva alla maggioranza eletta di rimanere in carica nella stessa

configurazione perlomeno per 24 mesi pena la riduzione della legislatura regionale ad un biennio, con le nuove norme il Presidente eletto e il Consiglio stanno insieme e cadono insieme;

3. Con la **Legge n. 165 del 2004** (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione); con legge della Repubblica nel luglio del 2004 il Parlamento ha fissato i principi generali alle quali le Regioni devono attenersi per legiferare in materia elettorale:
 - 3.1. **Vincolo dei due mandati per il Candidato Presidente.** All'articolo 2 il legislatore nazionale fissa i principi in materia di ineleggibilità tra i quali alla lettera f) la *"previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia."*
 - 3.2. **Individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di maggioranze stabili** (premio);
 - 3.3. **Contestualità dell'elezione del Presidente e del Consiglio** se viene adottato il sistema dell'elezione diretta;
 - 3.4. **Durata della legislatura regionale (cinque anni)** La legge fissa nel quinquennio la durata ordinaria delle legislature regionali.

LEGGI ELETTORALI REGIONALI

Ad oltre un decennio dalla modifica della Costituzione con la quale si concedeva alle Regioni l'Autonomia statutaria in materia di "forma di governo e organizzazione" e la potestà sulla normativa elettorale il processo di autoriforma del sistema regionale non è ancora arrivato a compimento:

1. Tutte le Regioni che hanno adottato i nuovi Statuti hanno adottato la forma di governo (cosiddetta) "neoparlamentare" con **elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e contestuale elezione del Consiglio regionale** e rideterminato il numero dei consiglieri.
2. Non hanno ancora approvato gli Statuti: la Basilicata, il Molise e il Veneto;
3. Le Regioni che non hanno adottato una propria legge elettorale sono attualmente: **La Lombardia, l' Emilia Romagna, la Liguria, il Molise, il Veneto e il Piemonte** (che come abbiamo visto ha adottato solo alcune norme che disciplinano parzialmente la presentazione delle liste – la disciplina delle firme -)⁴
4. Le Regioni che hanno adottato nuove leggi elettorali sono: **Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Marche, Puglia, Toscana, Umbria**, di queste:
 - a. **Campania, Marche, Toscana e Umbria** hanno adottato proprie leggi elettorali che sostituiscono quasi integralmente la legislazione nazionale;
 - b. **Abruzzo, Calabria, Lazio e Puglia** hanno approvato norme che integrano, sostituiscono e modificano le norme nazionali;
 - c. **La Basilicata** ha approvato la soppressione della lista regionale sostituita dalla candidatura del Presidente, ma a fronte dell'impugnativa del Governo, la norma è stata rinviata alla successiva legislatura (2015);

⁴ Legge regionale n. 21 del 2009 (*Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali*)

I PRINCIPALI ELEMENTI DELLE NUOVE NORME REGIONALI

Le regioni che hanno legiferato in materia elettorale si sono mantenute all'interno del precedente quadro disciplinato dalle leggi nazionali e dalla scelta comune degli Statuti sulla "forma di governo" che prevede l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Tutte hanno conservato l'impianto proporzionale in circoscrizioni corrispondenti al territorio delle province e il maggioritario in sede regionale per l'elezione del Presidente e l'assegnazione del conseguente premio. Il "premio di governabilità" è stato mantenuto tra il 55 e il 60% così come stabilito dalla legge n. 43 del 1995.

Le novazioni si sono concentrate prevalentemente:

1. sulla disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità;
2. sulla presentazione delle liste e delle candidature e, in particolare la disciplina delle sottoscrizioni;
3. l'introduzione delle clausole di genere;
4. la modifica o la soppressione della lista regionale, il cosiddetto "listino";
5. la soglia di sbarramento;
6. le modalità di assegnazione del premio di maggioranza e l'introduzione di un numero minimo di seggi da assegnare alle minoranze;
7. la garanzia del seggio ai candidati alla carica di Presidente della Giunta, quando le loro liste abbiano ottenuto almeno un seggio.

Lista regionale e candidatura alla carica di Presidente

Con la legge n. 43 del 1995 si istituiva il premio di maggioranza del 20% dei consiglieri assegnati attraverso una lista regionale bloccata il cui capolista era il candidato presidente, il cosiddetto "**Listino**".

Il listino è stato soppresso nelle leggi elettorali delle regioni **Campania**⁵, **Calabria**⁶, **Marche**⁷, **Puglia**⁸ e **Toscana**⁹:

1. Nelle regioni **Campania, Calabria, Marche e Puglia** la lista regionale è sostituita dalla Candidatura alla Presidenza della Giunta o da una lista regionale con un solo Candidato alle quali si collegano le liste provinciali;
 - o nelle regioni Calabria, Campania e Marche tutte i seggi, tranne quello del candidato Presidente, sono assegnati alle circoscrizioni elettorali in base alla popolazione residente. I seggi del premio di maggioranza sono proclamati tra i candidati nelle liste circoscrizionali secondo il criterio dei migliori resti nelle rispettive liste;
 - o nella regione Puglia alle circoscrizioni è assegnato soltanto l'80% dei seggi del Consiglio. I seggi del premio di maggioranza sono proclamati tra i candidati nelle liste circoscrizionali.

⁵ Legge regionale n. 4 del 2009 (*Legge elettorale*)

⁶ Legge regionale n. 1 del 2005 (*Norme per l'elezione del Presidente della giunta regionale e del Consiglio regionale*)

⁷ Legge regionale n. 27 del 2004 (*Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale* come modificata dalla Legge regionale n. 5 del 2005)

⁸ Legge regionale n. 2 del 2005 (*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*)

⁹ Legge regionale n. 25 del 2004 (*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale* come modificata dalla Legge regionale n. 50 del 2009)

2. La regione Toscana sopprime la lista regionale e lascia per il voto solo il candidato presidente; i seggi del Consiglio sono ripartiti nelle circoscrizioni; le liste circoscrizionali si compongono di due parti, una prima composta da una a cinque candidature – dette – regionali e da una seconda parte di candidature circoscrizionali. Le candidature regionali sono le medesime per tutte le liste circoscrizionali che recano il medesimo contrassegno e per tutti i gruppi di liste circoscrizionali collegate ad un medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta. Le liste sono bloccate, non c'è voto di preferenza. Nell'ambito dei seggi spettanti alle liste i candidati regionali sono proclamati con precedenza sui candidati di circoscrizione.
3. La regione **Umbria**¹⁰ conserva la lista regionale e proclama immediatamente eletti i componenti legati al presidente eletto;
4. La regione **Lazio**¹¹ non interviene sulle candidature e sulle modalità di assegnazione dei seggi.

Premio di maggioranza e rappresentanza delle minoranze

Tutte le leggi elettorali regionali che intervengono sul sistema di attribuzione dei seggi recepiscono il principio fissato dall'art. 4, comma 1, lettera a) della legge n. 165/2004 sull'agevolazione alla formazione di stabili maggioranze nei Consigli regionali e sull'assicurazione della rappresentanza delle minoranze. Questo principio è stato variamente recepito dalla legislazione regionale:

1. **Calabria e Toscana e Puglia** conservano lo schema del doppio valore del premio il 55% o il 60% a seconda che il candidato Presidente eletto abbia raccolto una percentuale di voti inferiore o superiore al 40%. Per la Toscana la soglia è stata portata al 45%.
 - a. Per la **Toscana** l'assegnazione del premio è variabile. Si assegnano solo i seggi necessari al raggiungimento del 55 o del 60% ed è comunque garantito che la minoranza non può scendere sotto il 35%. Tranne il seggio in soprannumero attribuito al candidato presidente che ottenga il numero di voti immediatamente inferiore al candidato eletto, **il numero dei componenti il Consiglio è fisso.**
 - b. Per la **Calabria** vige il meccanismo dell'assegnazione del premio in due tranches: il 10% se sotto il 40% o il 20% se sopra il 40%;
 - c. Per la **Puglia** vige il meccanismo dell'assegnazione diretta dell'intero premio (20%) con successiva verifica se il Presidente eletto ha diritto ad una maggioranza del 55 o del 60% dei seggi. **Il numero dei componenti del Consiglio è variabile.**
2. **Campania e Marche** fissano il premio di maggioranza al 60%. **Non si attribuiscono seggi in soprannumero.**
 - a. Per la **Campania** le norme garantiscono che le minoranze non scendano sotto il 35% dei seggi, che ogni circoscrizione proclami gli eletti secondo i seggi assegnati.
3. L'**Umbria** prevede l'assegnazione dell'intero premio, ma prevede contestualmente che la maggioranza non può superare il 65%, eventuali seggi in eccedenza sono revocati e assegnati alle minoranze. **Il numero dei componenti il Consiglio è fisso**

¹⁰ Legge regionale n. 2 del 2010 (*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*)

¹¹ Legge regionale n. 2 del 2005 (*Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale*) - attualmente in corso di modifica

Soglia d'accesso alla ripartizione dei seggi

Secondo la legge n.43/95 accedono alla ripartizione dei seggi soltanto i gruppi di lista circoscrizionali che ottengono almeno il 3% dei voti o siano collegate con una lista regionale che abbia ottenuto almeno il 5% dei voti. Il collegamento con liste regionali permette che possano essere attribuiti seggi anche a liste che abbiano ottenuto anche solo 1% dei voti validi.

La disciplina delle soglie di accesso è stata oggetto di revisione da parte delle regioni Calabria, Marche, Puglia e Toscana:

1. la regione **Calabria** ha fissato la soglia di esclusione per la ripartizione dei seggi al 4% per le liste circoscrizionali e questa soglia si applica anche a liste di una coalizione che ha superato il 5%;
2. la regione **Marche** per contro ha stabilito una soglia di coalizione integrata. Hanno diritto alla ripartizione dei seggi le liste circoscrizionali che hanno superato il 3% e le coalizioni di liste che pur non avendo superato il 5% hanno al loro interno una lista che ha superato il 3%;
3. la regione **Puglia** ha fissato al 4% la soglia per l'attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali, soglia che si applica anche alle liste in coalizione;
4. la regione **Toscana** ha stabilito una doppia soglia per l'attribuzione dei seggi. Le liste circoscrizionali devono ottenere il 4% dei voti ed essere collegate ad un candidato presidente che abbia ottenuto almeno il 4%.

Rappresentanza di genere e voto di preferenza

Tutte le leggi regionali recano disposizioni sulla rappresentanza di genere e sulle modalità di espressione del voto:

1. La regione **Abruzzo**
 - a. Come clausola di genere indica il limite del 70% per ciascun sesso sia nelle liste circoscrizionali sia nelle liste regionali, ma non prevede sanzioni per le infrazioni;
 - b. La espressione del voto comprende la preferenza unica e il voto disgiunto per un candidato Presidente diverso da quello collegato alla lista circoscrizionale scelta.
2. La regione **Calabria**
 - a. Come clausola di genere prescrive che, pena l'inammissibilità, le liste circoscrizionali devono comprendere entrambi i sessi;
 - b. La espressione del voto comprende il "panachage" il voto disgiunto tra il candidato Presidente di una coalizione e il voto ad una lista circoscrizionale di un'altra coalizione, la preferenza è unica.
3. La regione **Campania**
 - a. Per quello che concerne la differenza di genere è imposto – pena la nullità della lista- il limite dei due terzi alla presenza di candidati di ciascun sesso in ciascuna lista provinciale; mentre la lista regionale – pena la inammissibilità – deve avere il 50% di ciascun sesso;
 - b. **L'espressione del voto prevede la possibilità della preferenza doppia. La seconda preferenza è valida se espressa per un candidato di genere diverso dalla prima;** prevede anche il cosiddetto "panachage".
4. La regione **Lazio**
 - a. In riferimento al genere impone il limite dei due terzi per ciascun sesso ma applicato al complesso delle liste di coalizione. Per le eventuali inosservanze è prevista una pena pecuniaria;

- b. Il voto può essere espresso con un'unica preferenza ed è ammesso il "panachage".

5. La regione Marche

- a. Le disposizioni sulla rappresentanza di genere nelle norme della regione Marche prevedono il limite dei due terzi per ciascun sesso per le liste circoscrizionali pena la nullità;
- b. Il voto può essere espresso con un'unica preferenza è dichiarato nullo il voto disgiunto (panachage).

6. La regione Puglia

- a. Le disposizioni sulla rappresentanza di genere fissano i due terzi per ciascun sesso ma a livello di coalizione, la pena è di carattere pecuniaria;
- b. Il voto può essere espresso attraverso l'attribuzione di una preferenza ed è ammesso il "panachage".

7. La regione Umbria

- a. La legge elettorale prescrive la presenza nelle liste circoscrizionali del limite dei due terzi per ciascun sesso, la pena per eventuali infrazioni è di carattere pecuniaria;
- b. Può essere espressa una sola preferenza ed è permesso il "panachage".

8. La regione Toscana

- a. La normativa toscana prescrive come clausola di genere il limite dei due terzi per ciascun sesso, pena l'inammissibilità;
- b. Il voto si esprime su liste bloccate, non sono ammesse preferenze. La proclamazione degli eletti avviene in base all'ordine dei candidati in lista.

Rappresentanza territoriale

Alcune regioni hanno posto il vincolo della rappresentanza territoriale. Ossia la previsione che i seggi assegnati alle varie circoscrizioni elettorali in base al peso della popolazione sia rispettata in fase di proclamazione degli eletti. La maggior parte delle regioni, come abbiamo visto, ha ereditato per l'assegnazione di almeno l'80% dei seggi il sistema previsto dalla legge 108/68, per cui l'attribuzione dei seggi si effettua con il sistema proporzionale. In ciascun collegio il quoziente è determinato dal totale dei voti alle liste provinciali diviso per il numero di seggi da attribuire nel collegio, aumentato di un'unità (quoziente corretto). A ciascuna lista vengono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente divide la cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi e i voti residui confluiscono nel collegio unico regionale che in base ai voti residui e i seggi non attribuiti determina il quoziente regionale (quoziente naturale) e procede all'attribuzione dei resti. Con questo metodo si corre il rischio che le circoscrizioni di piccole dimensioni non proclamino eletti o che alcune circoscrizioni molto grandi tendono ad avere seggi in soprannumero soprattutto quando vi sono liste che raccolgono percentuali basse. Avendo mantenuto la ripartizione per circoscrizione per l'attribuzione dei seggi alcune regioni hanno introdotto apposite norme per garantire la rappresentanza territoriale:

1. La regione Campania¹² nella disciplina elettorale stabilisce che: "E' garantita l'elezione di almeno un consigliere per circoscrizione elettorale";
2. La regione Toscana¹³ prescrive che: " qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in tutte le circoscrizioni provinciali, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difettano i presupposti suddetti è eletto il candidato o la candidata che

¹² Art 11, legge regionale n.23 del 2009

¹³ Art 22, legge regionale n. 25 del 2004

precede nell'ordine di elencazione, della lista provinciale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti”;

3. La regione Umbria¹⁴ modificando le procedure previste dalla legge statale 108/68 sopprime il collegio unico regionale per l'assegnazione dei seggi residui ed effettua l'assegnazione nelle circoscrizioni in base ai migliori resti residuati.

ALCUNI ELEMENTI DELLA PROPOSTA ELETTORALE PER LA LOMBARDIA

Con questa proposta di legge elettorale si intende portare a compimento l'architettura della nuova Regione avviata con la legge di riforma costituzionale del 1999 (n° 1/99 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria della regione). La riforma oltre ad introdurre l'elezione diretta del Presidente della regione, concedeva la piena autonomia statutaria alle regioni ordinarie in materia di organizzazione e di legge elettorale, subordinando la stessa determinazione della modalità di elezione del Presidente, stabilita nella modalità di elezione diretta in via transitoria dalla legge costituzionale. Il processo di riforma dell'assetto della Repubblica conosce la sua più organica definizione con la legge Costituzionale n° 3 del 2001 "Modifiche del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione" con la quale si disegna il profilo federale della Repubblica incardinando sulle Regioni. La prima tappa dell'autoriforma della Lombardia avviene con l'approvazione in Aula in seconda lettura il 14 maggio e l'entrata in vigore del 1° settembre del 2008 del nuovo " Statuto D'Autonomia della Lombardia". In sede statutaria la Regione sceglie l'elezione diretta e contestuale del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. In attuazione dell'articolo 122, comma 1, con legge della Repubblica, n°165 del 27 luglio 2004, sono fissati i principi generali per il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità ed incompatibilità ai quali si devono attenere le regioni per legiferare nella materia di loro competenza. I principi della 165/2004 attengono:

1. Alla necessità di individuare un sistema elettorale che garantendo la rappresentanza sociale e territoriale agevoli la formazione di maggioranze stabili;
2. Garantisca la contestualità dell'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale;
3. Il divieto di immediata rieleggibilità del Presidente della Regione alla scadenza del secondo mandato consecutivo.

Con la presente proposta si porterebbe a compimento il lungo processo di autoriforma regionale iniziata con l'adozione dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, proseguito con l'approvazione del Regolamento Generale del Consiglio, la istituzione del Consiglio delle Autonomie, la riforma del difensore regionale, la proposta di legge per le pari opportunità , la proposta di legge per la istituzione della " Commissione garante dello Statuto.

I principi portanti della proposta: Premio di stabilità al 55%, garanzia per l'uguaglianza tra i generi, garanzia per la rappresentanza del territorio

La proposta di legge presentata si propone di attuare pienamente il disposto della riforma Costituzionale del 1999 e i principi generali della legge n. 165/2004 superando alcuni anacronismi determinati dalla norma transitoria. Le novità dell'attuale proposta:

1. Il Consiglio regionale e il presidente della Regione sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto, così come disposto dallo Statuto art. 24.
2. La composizione del Consiglio regionale è fissata a ottanta consiglieri compreso il Presidente della Regione.
3. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionale concorrenti – le circoscrizioni elettorali sono rappresentate dalle attuali province – con l'assegnazione di un premio di maggioranza che consente al

¹⁴ Art, 7 , legge regionale n.2 del 2010

candidato Presidente della Regione più votato di avere almeno il 55% dei seggi assegnati al Consiglio.

4. L'uguaglianza tra uomini e donne per l'accesso alle liste, in attuazione dei disposti Costituzionali (art. 51 e 117) e Statutari (art 11) è garantito dal quarto comma dell'art. 1, che recita espressamente: "Le liste di candidati plurinominali sono composte seguendo l'alternanza del genere".
5. La preferenza per genere, ossia la doppia preferenza valida solo nel caso che l'elettore l'assegna ad un candidato di genere maschile e ad un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza.
6. La garanzia della rappresentanza territoriale è attuata, anche per le circoscrizioni con un solo candidato, dal disposto dell'art. 10 che prevede l'assegnazione in ogni circoscrizione di almeno un seggio. Infatti se in una circoscrizione al termine delle operazioni di scrutinio dei voti, da parte dell'ufficio centrale regionale, non risulta assegnato nessun seggio il seggio viene attribuito al candidato più votato in quella circoscrizione e sottratto al gruppo di liste con il medesimo contrassegno con la cifra elettorale minore.
7. Soglia per la ripartizione dei seggi concorrono gruppi di liste provinciali che sono presenti in almeno 5 circoscrizioni,
 - a. che abbiano ottenuto nell'intera regione almeno il cinque dei voti;
 - b. o gruppi di liste provinciali presenti in coalizioni di liste che abbiano superato il 10% dei voti nell'intera regione. Se in una coalizione di liste che ha superato il 10% dei voti sono presenti gruppi di liste che non hanno ottenuto il 5% dei voti di queste ultime sono assegnati proporzionalmente alle altre liste della coalizione che hanno superato il 5%;
 - c. per i gruppi o coalizione di liste che non soddisfano i requisiti della lettera a) e B) i voti non sono assegnati ai fini del riparto dei seggi;
8. Premio di governabilità o di stabilità, più che premio di maggioranza conviene chiamarlo per come è concepito in questa proposta. Perché nella proposta di legge non c'è un numero fisso da assegnare ma la garanzia che i gruppi di liste o la coalizione di liste collegate al candidato Presidente più votato ottengano almeno il 55% dei seggi, ovviamente i seggi in più eventualmente conquistati rimangono attribuiti alla maggioranza.

Le particolari discontinuità con la precedente norma elettorale, sono:

1. **Abolizione del "Listino"**, il superamento di un'evidente anomalia, quella del cosiddetto "listino", i sedici seggi della lista regionale, quale premio di maggioranza alla coalizione del Presidente eletto. Nel disegno originario del legislatore, questi Consiglieri dovevano rappresentare la "squadra del Presidente". Personalità capaci di rappresentare la Regione per le loro competenze, conoscenze e o attività, senza particolari legami con le singole circoscrizioni elettorali. La lista regionale, "il listino", doveva rappresentare il luogo dove queste competenze o rappresentanze potessero essere elette senza essere sottoposte al vaglio individuale con gli elettori nelle singole circoscrizioni, scelti e garantiti in blocco dal candidato Presidente. Questo nell'intenzione del legislatore doveva rappresentare la modalità più plastica con la quale il candidato Presidente rendeva evidente la sua proposta di governo, sganciandola dalle logiche della spartizione dei partiti della coalizione raccolta intorno al candidato Presidente. Una ipotesi che cercava di spostare il peso della proposta dai partiti al Presidente. Alla prova la "Costituzione materiale" si è incaricata di smentire questo auspicio ed ha fatto sì che il "listino" sia diventato, al contrario, nel migliore dei casi il luogo del "manuale Cencelli" della contrattazione e della compensazione fra i partiti della coalizione, o peggio il luogo dove i capi dei partiti sistemano i propri fedeli. Nella esperienza concreta gli "eletti del listino" non sono più la squadra o i "pretoriani" del Presidente ma i "delegati" di "capi o dei "potentati" dei rispettivi partiti della coalizione. La lista regionale è stata trasformata

dal piano nobile dove si illustrano le eccellenze e le competenze della regione, a retrobottega oscuro dei partiti dove si miscelano le alchimie e le spinte incoffessabili della cucina politica. La lista regionale trovava la sua giustificazione funzionale dal fatto che i componenti della Giunta regionale potevano essere nominati tra i Consiglieri regionali essendo nel corso di questi anni venuto meno quest'obbligo la motivazione principale della lista stessa viene meno. La presente proposta prevede addirittura la esplicita incompatibilità tra Assessore o Sottosegretario e la carica di Consigliere regionale.

a. Con la soppressione della lista regionale (listino):

- i. Si risponde alla critica sempre più diffusa quella verso le liste "bloccate", composte in modo poco trasparente che espropriano il diritto degli elettori;
- ii. Si riportano tutti gli eletti nelle circoscrizioni per dare più spazio di rappresentanza ai territori;
- iii. Si riporta sul Presidente eletto la responsabilità della composizione della squadra di governo rendendo rispettivamente più autonomi nei rispettivi ruoli sia il Presidente che il Consiglio.

2. **Numero fisso dei Consiglieri regionali.** Soppressione della possibilità del Consiglio Regionale a geometria variabile consentito dalla vigente legge che al fine del raggiungimento del premio di maggioranza, consente il superamento del tetto massimo degli ottanta Consiglieri. Questa ipotesi si è verificata nella nostra Regione durante la VI legislatura (1995-2000). Infatti, nelle elezioni regionali del 1995, a seguito dell'assegnazione del premio di maggioranza, attraverso il listino, il numero dei Consiglieri regionali salì a 90; mentre nelle elezioni successive, con il dimezzamento della lista regionale, furono frustrate le aspettative degli otto candidati non eletti del "listino"

3. **Assegnazione al territorio di tutti i Consiglieri regionali.**

Con l'abolizione della lista regionale si è scelta la strada di assegnare al territorio tutti i seggi disponibili e non trattenerli come premio. In questo modo nell'assegnazione dei seggi alle varie circoscrizioni il divisore diventa ((79 (80 meno il Presidente)) anziché 72 nella nostra proposta o l'attuale 64. In questo modo dividendo la popolazione della regionale per i seggi da assegnare, ad esempio 79 al posto di 64, il quoziente regionale risulta più piccolo e a sua volta la popolazione delle circoscrizione ha la possibilità di entrare più volte in quel quoziente, come dimostra la seguente tab:

Ripartizione dei seggi secondo i seggi da assegnare - 64

0 79

Province	Popolazione	Seggi assegnati alle circoscrizioni provinciali oggi	Seggi assegnati alle circoscrizioni provinciali con l'abrogazione del listino e il riparto sul territorio	differenze
Bergamo	973.129	7	8	+1
Brescia	1.108.776	8	10	+2
Como	537.500	4	5	+1
Cremona	335.939	2	3	+1
Lecco	311.452	2	3	+1
Lodi	197.672	1	2	+1
Mantova	377.790	3	3	0
Milano	2.940.579	21	26	+5
Monza	766.631	5	7	+2
Pavia	493.753	4	4	0
Sondrio	176.856	1	1	0
Varese	812.477	6	7	+1
Totale	9.032.554	64	79	+15

4. **Le Ineleggibilità e le incompatibilità.** La proposta si fa carico recepire i principi della legge della Repubblica n.165/2004:
- a. **Non è immediatamente rieleggibile il Presidente** della Regione alla scadenza del secondo mandato consecutivo.
 - b. **Introduce la novità della eleggibilità** alla carica di Consigliere regionale i **Sindaci dei comuni inferiori ai cinquemila abitanti.**

“Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione”

Art. 1

(Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.
2. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri, compreso il Presidente della Regione.
3. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla lista regionale per l’elezione del Consiglio regionale contenute nella legge n. 108/1968 e nella legge n. 43/1995, comprese quelle di cui all’articolo 7 di quest’ultima, s’intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione.
4. Le liste di candidati plurinomiali sono composte seguendo l’ordine dell’alternanza del genere.

Art. 2

(Candidatura del Presidente della Regione)

1. Le candidature alla carica di Presidente della Regione sono presentate all’Ufficio Centrale regionale.
2. La presentazione della candidatura è accompagnata dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo di liste.
3. La candidatura alla carica di Presidente della Regione è ammessa solo se collegata ad almeno un gruppo di liste in tutte le circoscrizioni provinciali.
4. L’insieme dei gruppi di liste collegate con lo stesso candidato alla carica di Presidente della Regione costituisce la coalizione di liste.
5. L’Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente della Regione se conformi alla presente legge e

verificata la sussistenza delle dichiarazioni di collegamento, di cui al comma 2, di gruppi di liste avente il medesimo contrassegno in almeno 5 circoscrizioni provinciali.

Art. 3

(Presentazione delle liste provinciali. Gruppi di liste e coalizioni di liste)

1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui al comma 3 art. 1 della presente legge e della legge n°108/1968, a pena di esclusione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Regione alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno 5 circoscrizioni provinciali.
2. Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione. Le liste provinciali identificate con il medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Regione è a capo del gruppo di liste.
3. Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente della Regione sono riunite in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Regione ad essi collegato è a capo della coalizione di liste.
4. L'Ufficio centrale regionale verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle liste presentate e qualora verifica difformità invita i presentatori delle liste ad uniformare le liste stesse entro le successive 24 ore pena le esclusione delle stesse.

Art. 4

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione ed hanno luogo nel periodo che intercorre dalla terza domenica precedente alla seconda domenica successiva alla scadenza del Consiglio. Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, ad esclusione di quello di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni hanno luogo entro tre mesi dalla cessazione stessa.
2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni.

3. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione provinciale.
4. Il decreto è comunicato immediatamente:
 - a. ai sindaci dei Comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
 - b. ai presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di provincia della Regione;
 - c. ai presidenti delle Corti d'appello della Regione;
 - d. ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

Art. 5 (Modalità di voto)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione avviene su un'unica scheda.
2. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di Presidente, per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegato, per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta.
3. Ciascun elettore dispone di uno o due voti di preferenza che può esprimere tracciando nell'apposito spazio della scheda il cognome ovvero il nome e il cognome di uno dei candidati della lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, le stesse devono riguardare candidati di genere diverso (femminile, maschile) della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza espressa.
4. Qualora un elettore esprime il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente e la preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido solo il voto per il candidato Presidente e nulli i voti alle liste. Qualora un elettore esprime il proprio voto solo a favore di una lista il voto si intende attribuito anche al candidato Presidente ad essa collegato.

Art. 6
(Elezione del Presidente della Regione)

1. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
2. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
3. È altresì membro del Consiglio regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Art. 7
(Premio di maggioranza)

1. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della regione ottengono almeno il cinquantacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio.

Art. 8
(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
 - a. effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
 - b. procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 9.
3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
 - a. somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - b. determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - c. determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - d. determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
 - e. divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.
4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
 - a. proclama eletto alla carica di Presidente della Regione il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai

fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 7, lettera c);

- b. determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
- c. determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste provinciali che ne fanno parte;
- d. esclude eventualmente dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali ai sensi dell'articolo 9;
- e. divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascuna coalizione o gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
- f. sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascuna coalizione o gruppo di liste provinciali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno il cinquantacinque per cento dei seggi assegnati a Consiglio; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra le altre coalizioni o gruppi di liste ammessi. Se il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato Presidente hanno ottenuto un numero di seggi superiore al cinquantacinque per cento dei seggi si assegnano tutti i seggi spettanti, il resto dei seggi viene attribuito a ciascuna coalizione o gruppo di liste, che abbiano diritto al riparto, non collegate al Presidente eletto;
- g. se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale

scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

- a. per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);
- b. moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:

- a. verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 6, lettera a);
- b. dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 6, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;
- c. individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione o del gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste provinciali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale;

- d. verifica il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10, applicando quanto in esso previsto se ne ricorrono le condizioni.
8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere b) e c). Quindi il Presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere regionale il candidato Presidente che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).
9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Art. 9 **(Soglia di attribuzione dei seggi)**

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi i gruppi di liste che abbiano ottenuto, nell'intera regione, meno del cinque per cento dei voti validi;
2. Sono ammesse al riparto dei seggi le coalizioni di liste che hanno ottenuto almeno il dieci per cento dei voti, se tra i gruppi di liste collegati almeno una ha conseguito il cinque per cento dei voti; i voti dei gruppi di liste che hanno conseguito meno del cinque per cento sono comunque assegnati alla coalizione e ripartiti proporzionalmente alle liste che hanno superato il cinque per cento.

Art.10 **(Rappresentanza di tutti i territori provinciali)**

3. Al termine delle operazioni di competenza l'ufficio centrale regionale verifica che in ogni circoscrizione sia stato attribuito almeno un seggio. In caso di esito negativo, per ciascuna delle circoscrizioni interessate attribuisce un seggio alla lista provinciale che ha ottenuto la cifra elettorale maggiore; a tal fine sottrae il seggio eventualmente attribuito allo stesso gruppo di liste provinciali; qualora ciò non sia possibile, sottrae il seggio attribuito allo stesso gruppo di liste provinciali con il resto o la cifra elettorale minore in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.

Art. 11
(Surrogazioni)

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. La stessa disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

Art. 12
(Supplenze)

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al consigliere cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 11.
2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 11.

Art. 13
(Ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità)

1. Non è immediatamente rieleggibile il Presidente della Regione alla scadenza del secondo mandato consecutivo.
2. Sono eleggibili alla carica di Consigliere regionale i Sindaci dei comuni inferiori ai cinquemila abitanti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, 2 e 3 fino a quando la Regione non avrà provveduto con proprie leggi a determinare le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per i consiglieri regionali e il Presidente della Regione, si applicano le norme della legislazione statale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14
(Norme finali)

1. Il Presidente della Regione promuove, con i competenti organi dello Stato, le forme di collaborazione ritenute più idonee per la migliore applicazione della presente legge.
2. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e successive modificazioni.

